DECISIONI

DECISIONE 2013/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2013

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) È necessaria una risposta a livello regionale da parte dell'Unione alle sfide complesse e interconnesse nel Sahel.

(2) È opportuno che il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON sia nominato rappresentante speciale per l'Unione europea («RSUE») per il Sahel per il periodo sino al 28 febbraio 2014.

(3) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1. Il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON è nominato RSUE per il Sahel sino al 28 febbraio 2014. Il mandato dell'RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente, se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, il Sahel è definito quale area compresa negli obiettivi primari della strategia dell'Unione per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («Strategia»), vale a dire il Mali, la Mauritania e il Niger. Per le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvierà un dialogo con altri paesi limitrofi ed entità regionali o internazionali, anche oltre l'Africa occidentale, se del caso.

3. In considerazione della necessità di un approccio regionale alle problematiche interconnesse alla regione, l'RSUE per il Sahel opera in stretta consultazione con altri RSUE pertinenti, tra cui l'RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, l'RSUE per i diritti umani e l'RSUE presso l'Unione africana.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi definiti dall'Unione per il Sahel, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti ad ottenere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. L'RSUE deve, inoltre, puntare al rafforzamento della qualità, intensità ed impatto dell'articolato impegno dell'Unione nel Sahel.

2. L'RSUE deve contribuire ad implementare ed a sviluppare l'approccio dell'Unione riguardo a tutti gli aspetti dell'azione dell'Unione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo delle aree, compresa la Strategia, nonché coordinare tutti gli strumenti adatti per l'azione dell'Unione.

3. La priorità iniziale è data al Mali e alle dimensioni regionali del conflitto in questo paese.

4. Riguardo al Mali, gli obiettivi politici dell'Unione intendono promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali ed il suo popolo ad un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Sahel, il mandato dell'RSUE deve:

a) contribuire attivamente all'attuazione, al coordinamento ed al successivo sviluppo dell'approccio globale dell'Unione alla crisi regionale, in base alla sua strategia, con l'obiettivo comune di rafforzare la coerenza e l'efficienza globale delle attività dell'Unione nel Sahel, in particolare nel Mali;

b) impegnarsi con tutte le parti interessate della regione, i governi, le autorità regionali, le organizzazioni regionali e internazionali, la società civile e le diaspore, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Unione e di contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;

c) rappresentare l'Unione nelle pertinenti sedi internazionali e regionali, tra cui il gruppo di sostegno e di monitoraggio sulla situazione in Mali, e garantire la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi ed alla prevenzione dei conflitti, tra cui la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger);

d) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare con l'inviato speciale del segretario generale dell'ONU per il Sahel, ed il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale, l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il

Mali, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) e gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel;

e) seguire da vicino la dimensione regionale e transfrontaliera della crisi, inclusi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, il traffico di esseri umani e di stupefacenti, i flussi migratori e di rifugiati ed i correlati flussi finanziari, in stretta collaborazione con il coordinatore anti-terrorismo dell'Unione; contribuire allo sviluppo e all'attuazione della strategia anti-terrorismo;

f) mantenere intensi e stretti contatti con i governi di tutti i paesi pertinenti della regione del Sahel interessati da terrorismo e criminalità internazionale, al fine di garantire un approccio coerente e globale ed assicurare un ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a lottare contro il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include il sostegno attivo dell'Unione alle capacità di rafforzamento regionali nel settore della sicurezza, ed una garanzia affinché le cause profonde del terrorismo e la criminalità internazionale nel Sahel siano adeguatamente trattate;

g) seguire con attenzione le conseguenze politiche e di sicurezza della crisi umanitaria nella regione;

h) per quanto riguarda il Mali, contribuire agli sforzi regionali e internazionali intesi a favorire la risoluzione della crisi nel Mali, in particolare l'adozione ed attuazione della tabella di marcia per la transizione politica, un processo elettorale libero e trasparente ed un dialogo nazionale credibile e inclusivo;

i) promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della riconciliazione e della pace a lungo termine in Mali;

j) cooperare con l'RSUE per i diritti umani nella promozione del rispetto di tali diritti e del diritto internazionale umanitario, mantenendo contatti periodici con le competenti autorità del Mali e della regione, con l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti dell'uomo e con i difensori e gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione. Contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e sui conflitti armati, nonché gli orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, le linee guida aggiornate dell'Unione per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario, gli ultimi orientamenti in materia di protezione dei civili in missioni e operazioni PSDC e la politica dell'Unione riguardante la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza, compresi i suoi orientamenti in materia, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo;

k) monitorare e riferire nel rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare la 2056 (2012), la 2071 (2012) e la 2085 (2012).

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:

a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;

b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le delegazioni dell'Unione in materia.

Articolo 4

Coordinamento con il Consiglio

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.

3. L'RSUE eserciterà il suo mandato in pieno coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2014 è pari a 1 350 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, in funzione del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l'RSUE è a carico dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza riguardo alle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'Unione

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione ([1]).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sull'evoluzione e con la relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impegnati coerentemente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.

2. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

3. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUCAP Sahel Niger e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile dell'operazione EUCAP Sahel Niger si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro agosto 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

([1]) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY